

**CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO –
ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO PROMOSSO
DAL CORRENTISTA – AZIONE DI RESTITUZIONE
DELL'INDEBITO – RICONVENZIONALE DELLA BANCA PER
LA CONDANNA AL PAGAMENTO DEL SALDO NEGATIVO –
DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI PROBATORI –
INAPPLICABILITÀ DEL C.D. CRITERIO DEL SALDO ZERO -
Cassazione civile, sez. I 07 maggio 2015, n. 9201 - Pres.
Rordorf - Est. Ragonesi**

Cassazione civile, sez. I 07 maggio 2015, n. 9201 - Pres. Rordorf - Est. Ragonesi

Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012).

Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.